

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4459

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **SANTORO**

*Presentata il 21 dicembre 1989*

### Norme per la tutela e lo sviluppo del bacino idrico del fiume Sele

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo il terremoto che il 23 novembre 1980 colpì una vasta area della Campania e della Basilicata, il processo di ricostruzione avviato nei comuni del cratere, accompagnato da una localizzazione eccessivamente disseminata di poli industriali e dalla costruzione delle relative infrastrutture, ha sensibilmente alterato l'equilibrio idrogeologico del bacino del Sele. Il letto del fiume, già impoverito dal prelievo effettuato alla sorgente per alimentare l'acquedotto pugliese e da quelli praticati lungo il corso per le esigenze dell'agricoltura locale, è stato in pratica sconvolto dalle opere realizzate durante questi anni o tuttora in fase di realizzazione.

I danni arrecati all'ambiente ed alle preesistenti attività produttive sono enormi ed hanno suscitato il più vivo allarme tra le popolazioni locali. La forte

riduzione e discontinuità della portata d'acqua, l'elevato tono d'inquinamento, lo sbancamento delle rive per apprestare le aree industriali hanno superato il livello di guardia ed hanno spinto molti tecnici a considerare il Sele un fiume che muore.

Prima che il fenomeno divenga irreversibile ed i danni irreparabili, si richiedono misure drastiche e coordinate, che muovano da una visione unitaria dell'intero bacino e da una considerazione complessiva dei problemi. Ed è appunto a tali obiettivi che si ispira la presente proposta di legge, destinata a garantire il risanamento e la tutela di un ambiente parzialmente compromesso, la stabilità dell'equilibrio idrogeologico, lo sviluppo « possibile » in un'area che forse ha mortificato non meno degli eventi naturali.

La presente proposta di legge, che si compone di quattordici articoli, è suddi-

visa in quattro capi: il primo definisce gli obiettivi della proposta stessa; il secondo i soggetti preposti alla gestione degli interventi; il terzo i contenuti dell'intervento; il quarto contiene alcune indispensabili norme transitorie.

Obiettivo della proposta di legge è, come recita l'articolo 1, quello di disciplinare « le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e la conseguente attuazione degli interventi nell'ambito territoriale del bacino idrografico del fiume Sele ». Tali attività, che sono descritte nei primi tre articoli, sono tutte quelle che hanno per finalità la conservazione e la salvaguardia del territorio, del suolo, del sottosuolo, degli abitati, dei monumenti e delle opere infrastrutturali, dai processi geologici di natura endogena ed esogena, dalle acque meteoriche, fluviali o marine e da altri fattori di natura fisica ed antropica; la razionale utilizzazione dei suoli nelle attività di pianificazione e delle acque a scopi irrigui, civili e industriali; la programmazione e la realizzazione di tutte le opere strutturali ed infrastrutturali utili ed idonee ad assicurare il perseguimento delle finalità della presente legge e, comunque, tese ad ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo delle risorse naturali, paesaggistiche ed ambientali del bacino idrografico del fiume; il perseguimento di ogni altra azione per la difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e per la razionale utilizzazione delle acque superficiali e dei corpi idrici profondi.

L'articolo 1 definisce inoltre l'ambito del bacino idrografico, che ricomprende « il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi, defluendo in superficie o per vie sotterranee, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresa la sua foce in mare ed il litorale marittimo prospiciente ».

Il capo secondo descrive, come si è detto, i soggetti preposti alla gestione delle finalità e degli interventi previsti dalla presente proposta di legge; tali soggetti sono: il Comitato istituzionale, a ca-

rattere interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, al quale sono attribuite funzioni di indirizzo e di coordinamento; il consorzio interregionale, composto dai rappresentanti delle tre regioni il cui territorio è interessato dall'ambito di applicazione della presente legge (Campania, Puglia, Basilicata), al quale è demandato il compito di attuare in concreto gli obiettivi e le finalità del provvedimento; il Comitato tecnico-scientifico, che con i suoi pareri obbligatori ha il compito di vincolare l'attività complessiva al rispetto dei dati tecnici su cui si fonda l'intera impalcatura della legge.

Il capo terzo descrive i contenuti dell'intervento, che fanno perno sulla elaborazione del piano di bacino e sulla sua attuazione mediante programmi triennali di intervento. Il piano di bacino individua le priorità degli interventi in relazione alla gravità del dissesto e di un organico sviluppo nel tempo e può assicurare carattere immediatamente vincolante, sia per le amministrazioni ed enti pubblici sia per i soggetti privati, alle prescrizioni in esso contenute e che si ritiene debbano avere una tale efficacia. Il capo terzo contiene inoltre apposite norme concernenti il ruolo degli enti locali, le modalità di realizzazione delle opere previste dai programmi triennali, le fonti di finanziamento degli interventi e la dotazione del personale necessario.

Il capo quarto, infine, è composto da due articoli a carattere transitorio, diretti a garantire la salvaguardia ambientale fino all'approvazione del piano di bacino e ad assicurare la copertura finanziaria per il primo triennio di vigenza della presente legge.

Onorevoli colleghi, la situazione che si è creata nell'area ricompresa nell'ambito del bacino idrografico del fiume Sele è una situazione eccezionale o, come si suol dire con termine forse abusato, di emergenza. Richiede pertanto provvedimenti organici, a carattere permanente, che assicurino costanza, ordinarietà e visione unitaria agli interventi: è questo appunto l'obiettivo che ci proponiamo di raggiungere con la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### CAPO I.

### OBIETTIVI DELLA LEGGE

#### ART. 1.

*(Ambito della legge).*

1. La presente legge disciplina le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e la conseguente attuazione degli interventi nell'ambito territoriale del bacino idrografico del fiume Sele, aventi per finalità:

a) la conservazione e la salvaguardia del territorio, del suolo, del sottosuolo, degli abitati, dei monumenti e delle opere infrastrutturali dai processi geologici di natura endogena ed esogena, dalle acque meteoriche, fluviali e marine e da altri fattori di natura fisica ed antropica;

b) la razionale utilizzazione dei suoli nelle attività di pianificazione dell'utilizzo delle acque a scopi irrigui, civili e industriali;

c) la programmazione e la realizzazione di tutte le opere strutturali ed infrastrutturali utili ed idonee ad assicurare il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge e comunque tese ad ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo delle risorse naturali, paesaggistiche ed ambientali del bacino idrografico del fiume Sele;

d) il perseguimento di ogni altra azione per la difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e per la razionale utilizzazione delle acque superficiali e dei corpi idrici profondi.

2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze, le regioni Campania, Basilicata e Puglia, le province, i

comuni, le comunità montane ed i consorzi idrici e di bonifica il cui ambito di intervento sia ricompreso nel bacino idrografico del fiume Sele.

3. Ai fini della presente legge, « bacino idrografico » è il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi, defluendo in superficie o per vie sotterranee, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresa la sua foce in mare ed il litorale marittimo prospiciente.

#### ART. 2.

##### *(Attività conoscitiva).*

1. L'attività conoscitiva di cui all'articolo 1 si esplica tra l'altro:

a) nel censimento dello stato di dissesto di tutto il territorio, anche attraverso aerofotogrammetria e relativa cartografia tematica; nella raccolta, elaborazione di base, archiviazione e diffusione dei dati geologici, geotecnici, geomorfologici, pedologici e di copertura vegetale del territorio, dei dati idrogeologici, idrografici, meteorologici, riguardanti i corsi d'acqua e i relativi bacini imbriferi, dei dati relativi alle zone costiere e all'idraulica marittima;

b) nella effettuazione di studi e di ricerche necessari per la conservazione dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;

c) nella formazione, pubblicazione e aggiornamento di tematiche del territorio, con particolare riguardo agli aspetti geologici e sismici;

d) nella effettuazione di studi, rilevazioni, indagini, ricerche, sperimentazioni, accertamenti o altro per la formazione dei piani, dei progetti e dei programmi previsti dalla presente legge, nonché nella raccolta dei dati occorrenti per la formazione degli elenchi delle acque pubbliche e del catasto delle utenze delle acque pubbliche;

e) nella esecuzione di studi applicati per lo sviluppo economico del territorio finalizzati al miglior uso intersettoriale delle risorse idriche;

f) nella divulgazione mediante mostre, convegni, pubblicazioni ed ogni altra utile iniziativa dei dati rivenienti dallo svolgimento dell'attività conoscitiva prevista dalla presente legge e dei risultati progressivamente raggiunti durante la sua attuazione, al fine di sensibilizzare la pubblica opinione ad una razionale utilizzazione dei beni di interesse collettivo;

g) nell'attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. L'attività conoscitiva di cui all'articolo 1 è svolta secondo criteri, metodi e *standards* di raccolta, elaborazione e consultazione nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti del settore, comunque in esso operanti, garantendo possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione di un unico sistema informativo.

### ART. 3.

*(Attività di pianificazione, programmazione ed attuazione).*

1. Le attività di pianificazione, programmazione ed attuazione di cui all'articolo 1 si realizzano con il concorso ed il coordinamento degli interventi degli enti locali e dei soggetti istituzionalmente preposti ed operanti nel settore della difesa del suolo, al fine di assicurare, tra l'altro:

a) il riassetto idrogeologico del bacino idrografico con interventi di carattere idraulico-forestale, idraulico-agrario, silvo-pastorale, di forestazione e di bonifica idraulica, anche per limitare l'ulteriore uso del suolo, nonché attraverso processi di rinaturalizzazione e la sistematica manutenzione di opere ed impianti;

b) la difesa, la sistemazione e la regolazione del corso d'acqua e dei suoi affluenti, del ramo terminale e della foce a mare nonché delle zone umide;

c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso ad uso singolo e plurimo, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro e la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosioni ed abbassamenti degli alvei;

e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi o altri fenomeni di dissesto;

f) l'ottimale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde con una sempre più efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, anche attraverso una revisione delle attuali concessioni di captazione e una gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici del settore, garantendo comunque che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonché la pulizia delle acque;

g) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena e pronto intervento idraulico, della gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e della conservazione dei beni;

h) l'esercizio aggiornato e scientificamente adeguato delle attività dei servizi tecnici per la difesa del suolo;

i) il riordino del vincolo idrogeologico;

l) l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio;

m) la sistemazione del territorio, anche ai fini della sua migliore fruizione, tramite la realizzazione di opere infrastrutturali, l'istituzione di riserve naturali, di oasi protette, e, in particolare, la

istituzione di un Parco naturale nazionale del fiume Sele e la previsione di ambiti territoriali da tutelare per la particolare rilevanza archeologica, paesaggistica e monumentale.

## CAPO II.

### I SOGGETTI

#### ART. 4.

*(Comitato istituzionale).*

1. È istituito un comitato, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da suo delegato e composto da: il Ministro dei lavori pubblici o suo delegato, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste o suo delegato, il Ministro dell'ambiente o suo delegato, il Ministro per il coordinamento della protezione civile o suo delegato, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o suo delegato, nonché dai presidenti delle giunte regionali della Campania, della Puglia e della Basilicata.

2. Detto Comitato esercita funzioni di indirizzo e coordinamento nell'ambito della presente legge. In particolare:

a) adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indirizzi in ordine ai metodi e criteri di raccolta ed elaborazione dati, di collaborazione e di coordinamento dell'attività dei vari enti interessati, nonché dell'attività di pianificazione, programmazione ed attuazione degli interventi al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità delle condizioni di salvaguardia e delle modalità di utilizzazione e gestione delle risorse dei beni e dei servizi lungo l'intero sviluppo del bacino, salvaguardando in particolare l'equilibrio fra zone interne e zone costiere;

b) approva, entro trenta giorni dal suo invio, lo statuto del Consorzio interregionale di cui all'articolo 5;

c) delimita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bacino idrografico di interesse della presente legge;

d) approva il piano di bacino da redigersi ed adottarsi dagli organi a ciò preposti dalla presente legge sulla base degli indirizzi espressi dal Comitato medesimo;

e) adotta criteri e metodi per la verifica ed il controllo dello stato di attuazione del piano di bacino e dei programmi di intervento.

3. In caso di persistente inattività degli organi competenti nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, qualora le relative attività comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Comitato istituzionale dispone il compimento di atti sostitutivi mediante la nomina di un commissario *ad acta*.

#### ART. 5.

(*Consorzio interregionale*).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni Campania, Basilicata e Puglia, con deliberazioni da assumere da parte delle rispettive assemblee consiliari, approvano un comune statuto al fine di costituire un Consorzio, sedente in Salerno, cui è demandata la funzione attuativa degli obiettivi della presente legge. In particolare, al Consorzio fra le menzionate regioni è demandato il compito di:

a) adottare il piano di bacino da sottoporre all'approvazione del Comitato istituzionale che ne verifica la conformità agli indirizzi da esso dettati;

b) approvare i programmi triennali di intervento, mediante i quali dare attuazione al piano di bacino, alle cui finalità detti programmi dovranno conformarsi;



c) assicurare il coordinamento, fra loro e con la pianificazione e programmazione prevista dalla presente legge, dei piani di risanamento e tutela delle acque, esercitando le funzioni delle conferenze interregionali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

2. Alla regione Campania, a mezzo del suo presidente, è demandata l'attività di segreteria nella fase costituente del Consorzio e al suo rappresentante è attribuita la presidenza del Consorzio stesso, in quanto regione nel cui territorio è ricompreso per la maggior parte il bacino del fiume Sele.

3. Entro trenta giorni dalle deliberazioni di approvazione dello statuto da parte dei consigli delle tre regioni il cui territorio è interessato dall'ambito di applicazione della presente legge, la regione Campania, avente funzioni di segreteria, è tenuta ad inviare lo statuto stesso al Comitato istituzionale per la definitiva approvazione.

4. Per il conseguimento dei suoi scopi il Consorzio interregionale potrà dotarsi di una segreteria tecnica, composta anche con esperti esterni all'amministrazione, che collabora con il Consorzio stesso nelle funzioni di pianificazione, programmazione ed attuazione previste dalla presente legge.

#### ART. 6.

*(Comitato tecnico-scientifico).*

1. Il Comitato tecnico-scientifico è composto di dodici membri ed è nominato dal Comitato istituzionale su proposta del Consorzio interregionale.

2. I dodici componenti del Comitato tecnico-scientifico sono scelti fra professori universitari od altre personalità di analoga professionalità e di accertata alta specializzazione, che siano esperti in materia di idraulica, geologia, igiene ambientale, ecologia applicata, idrobiologia, tutela del paesaggio, conservazione della flora, zoologia applicata, economia indu-

striale, economia agricola, diritto amministrativo, ingegneria dei trasporti.

3. Il Comitato tecnico-scientifico formula pareri obbligatori nei confronti del Comitato istituzionale e del Consorzio interregionale.

### CAPO III.

#### CONTENUTI DELL'INTERVENTO

##### ART. 7.

*(Piano di bacino).*

1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificati e programmati gli interventi diretti a garantire la conservazione, la difesa, la valorizzazione, la ordinata e migliore utilizzazione delle acque e del territorio del bacino del fiume Sele sulla base delle caratteristiche fisiche, ambientali ed economiche del territorio interessato.

2. Il piano di bacino individua le priorità degli interventi in relazione alla gravità del dissesto e di un organico sviluppo nel tempo e contiene comunque:

a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisso e delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali nonché dei vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, relativi al bacino;

b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni di degrado del sistema fisico in atto e potenziale nonché delle relative cause;

c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;

d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: della gravità ed

estensione del dissesto idrogeologico e del degrado ambientale; del perseguimento di obiettivi di sviluppo sociale ed economico nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi stessi;

e) la programmazione e utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;

f) la previsione delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altro intervento di conservazione del suolo e di tutela dell'ambiente;

g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da altre leggi;

h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

i) la valutazione preventiva del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;

l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e le relative fasce di rispetto, specificamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;

m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

3. Il piano di bacino è coordinato con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico. Entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino le autorità competenti provvedono ad adeguare i piani territoriali, i programmi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

4. Le previsioni e le prescrizioni del piano di bacino adottato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di disposizioni dichiarate dallo stesso piano di bacino di tale efficacia. Detta efficacia cessa alla data dell'approvazione del piano stesso per le disposizioni annullate o modificate in sede di approvazione, fatti salvi gli effetti prodottisi nelle more.

5. Qualora i comuni non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento di approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni competenti.

6. Il progetto di piano di bacino è adottato dal Consorzio interregionale sentito il Comitato tecnico-scientifico e sulla base delle direttive espresse dal Comitato istituzionale, entro sei mesi dalla sua costituzione. Esso viene quindi approvato dal Comitato istituzionale entro i successivi due mesi. Ove il Consorzio interregionale non provveda all'adozione del piano di bacino entro il termine fissato dalla presente legge, il Comitato istituzionale si sostituisce ad esso nominando all'uopo un Commissario *ad acta*.

## ART. 8.

*(Programmi di intervento).*

1. Al piano di bacino viene data attuazione attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e della finalità dei piani medesimi.

2. I programmi di intervento sono approvati dal Consorzio interregionale, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. I progetti presentati dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 9 sono inseriti nel programma triennale previa verifica tecnica, anche tramite valutazione di impatto ambientale, e parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico.

4. L'inserimento nel programma triennale di intervento comporta la dichiarazione di ciascuna opera come di pubblica utilità, indifferibile ed urgente, ferme le disposizioni vigenti in materia di procedure di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea ed urgente e in materia di pubblicità dei relativi atti.

5. L'approvazione del programma triennale comprensivo dei relativi progetti sostituisce ogni altra approvazione, autorizzazione e parere che qualsiasi amministrazione pubblica sia chiamata a rilasciare in base alle vigenti leggi. Determina, per quanto occorra, la variazione degli strumenti urbanistici e sostituisce l'accertamento di conformità e le intese di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le eventuali concessioni edilizie.

6. La deliberazione consortile di approvazione del programma triennale è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* di ciascuna delle tre regioni componenti il Consorzio entro cinque giorni dall'approvazione; gli enti locali a ciò abilitati possono far pervenire, nei dieci giorni successivi alla pubblicazione, le proprie osservazioni al programma stesso.

7. Entro i trenta giorni dalla loro approvazione i programmi di intervento

vengono trasmessi, insieme con le osservazioni espresse dagli enti locali ai sensi dell'articolo 9, dal Consorzio interregionale al Comitato istituzionale che, verificata la coerenza dei programmi stessi con gli indirizzi espressi nel piano di bacino ed esaminate le osservazioni, ammette a finanziamento le opere in essi previste e non provviste di diversa fonte finanziaria a carico di altra legge o di fondi della Comunità economica europea.

## ART. 9.

*(Enti locali).*

1. All'attuazione della presente legge si provvede con il concorso degli enti locali la cui competenza territoriale rientri nella delimitazione del bacino idrico del fiume Sele.

2. Alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi idrici e di bonifica è dato presentare osservazioni al piano di bacino secondo le modalità di cui all'articolo 8.

3. Le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi idrici e di bonifica, entro il 28 febbraio di ciascun anno, propongono al Consorzio interregionale i progetti di opere rientranti nell'ambito delle loro rispettive competenze istituzionali perché siano inserite nel programma triennale di intervento.

## ART. 10.

*(Realizzazione delle opere).*

1. Alla realizzazione delle opere inserite nel programma triennale di intervento, una volta che esso sia stato approvato dal Consorzio interregionale, provvedono gli enti proponenti, in conformità delle disposizioni del piano di bacino e del programma triennale di intervento, e nei termini fissati dalla delibera di approvazione del programma stesso.

2. Le opere inserite nel programma triennale di intervento sono realizzate mediante affidamento in concessione ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1137,

ad imprese singole o riunite in associazione temporanea che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584.

3. Il concessionario provvede alla progettazione delle opere ovvero al suo adeguamento e alla realizzazione delle stesse sulla base di un pacchetto finanziario da esso predisposto che consenta la realizzazione della singola opera indipendentemente dai flussi di cassa annuali rivenienti all'ente concedente il finanziamento pubblico assegnato all'opera stessa.

4. Le funzioni di studio e progettazione di cui alla presente legge possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi ad istituzioni universitarie, liberi professionisti ed organizzazioni tecnico-professionali specializzate.

5. L'aliquota per spese generali di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modifiche ed integrazioni, è stabilita a favore del concessionario nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni e compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo ed accertamento dei terreni occupati.

#### ART. 11.

*(Fonti di finanziamento).*

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono a carico dello Stato, ovvero sono finanziati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64 o a valere sui fondi della Comunità economica europea e si attuano mediante i programmi triennali di cui all'articolo 8.

2. La legge per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) quantifica per ciascun triennio gli stanziamenti disponibili che sono iscritti nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Le opere già incluse nei programmi dell'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno o della disciolta Cassa del Mezzo-

giorno possono essere finanziate a valere sui fondi a tale titolo attribuiti a detti enti ove presenti in bilancio.

ART. 12.

*(Personale).*

1. Il Consorzio interregionale è dotato di un ufficio di segreteria al quale è comandato personale dipendente appartenente ai ruoli delle tre regioni componenti il Consorzio fino a copertura della pianta organica che sarà adottata in una con la deliberazione di approvazione dello statuto consortile. L'onere grava su ciascuna delle tre regioni in maniera proporzionata al personale distaccato.

CAPO IV.

NORME TRANSITORIE

ART. 13.

*(Norme di salvaguardia ambientale).*

1. All'atto di approvazione della presente legge, e fino all'approvazione del piano di bacino ovvero allo scadere del termine all'uopo fissato dall'articolo 7, è sospeso l'inizio di lavori inerenti opere pubbliche o private che debbano aver luogo entro una fascia pari a quella prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. Tale divieto non riguarda gli interventi urgenti adottati a tutela o salvaguardia del suolo.

ART. 14.

*(Copertura finanziaria).*

1. Per il primo triennio la copertura finanziaria della presente legge viene assicurata a valere sulla legge 1° marzo 1986, n. 64, nella misura di lire 200 miliardi.